



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CONSIGLIO, COMAROLI e MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifica all’articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di iscrizione degli avvocati e dei commercialisti all’albo dei segretari comunali e provinciali, nonché soppressione del contributo a carico delle province e dei comuni per la sua gestione

ONOREVOLI SENATORI. - La contingente situazione economica del Paese ha determinato in questi ultimi anni l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi, alcuni dei quali anche di eccezionale portata, finalizzati a una rimodulazione della spesa pubblica, uno dei mali più grandi del nostro Paese.

Tra questi, senza dubbio il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al cui interno sono numerose le disposizioni che intervengono su alcuni settori della pubblica amministrazione rivedendone i costi di funzionamento e di gestione, al fine di consentire quei risparmi di spesa che mai come oggi si rendono sempre più necessari.

In questo contesto si inserisce il presente disegno di legge che, sulla base di quanto già disposto dal decreto-legge medesimo in relazione all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni vengono trasferite al Ministero dell'interno, prevede la soppressione dei contributi erogati dagli enti provinciali e comunali e, allo stesso tempo, l'estensione della possibilità di poter esercitare la funzione di segretario comunale anche ai dottori commercialisti e agli avvocati rego-

larmente iscritti ai rispettivi albi professionali.

L'inserimento nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali risponde sia all'esigenza di coprire le numerose sedi vacanti, sia di consentire, coerentemente con la strategia di liberalizzazione delle professioni, anche ad altre categorie professionali di poter svolgere un ruolo tanto importante all'interno degli enti locali, accrescendo, allo stesso tempo, con un bagaglio culturale differenziato, lo *standard* di qualità nell'ambito lavorativo delle amministrazioni locali.

All'articolo 1 del presente disegno di legge, quindi, si modifica la normativa che regola l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, estendendo la possibilità di iscrizione a tale albo anche ai dottori commercialisti e agli avvocati regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali.

All'articolo 2, invece, è prevista la soppressione dei contributi erogati dai comuni e dalle province in favore del Ministero dell'interno per la gestione del predetto albo nazionale.

All'articolo 3, infine, si demanda a un decreto e al Ministro dell'interno il coordinamento delle disposizioni vigenti relative ai segretari comunali e provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo anche gli avvocati e i commercialisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali».

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppresso il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e comunali in favore del Ministero dell'interno per la gestione dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, ad introdurre le norme necessarie al coordinamento della presente legge con la normativa vigente relativa ai segretari comunali e provinciali.

